

Compensazione del tfr con crediti del datore di lavoro - Legittimità - Limiti previsti dall'art. 1246, n. 3, c.c. - Inapplicabilità - Fondamento.

La compensazione del tfr con crediti del datore di lavoro, tra i quali si annovera la penale pattuita per il recesso anticipato dal patto di stabilità, è legittima, posto che il divieto previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione "propria", che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella "impropria", ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21646 del 26/10/2016